

Il trasporto dei cani e dei gatti: scopo commerciale e non commerciale

di Mario Sapino*

Considerata la necessità di preparare questa presentazione sulla protezione dei cani e dei gatti durante il trasporto, ho constatato con soddisfazione, che già nell'attuale formulazione del Regolamento (CE) 1/2005, ci sono dati di tipo gestionale e tecnico, che permettono di affrontare l'argomento con considerazioni e conclusioni che possono definirsi chiare e inderogabili.



- **La base legislativa per la trattazione è data da:** Regolamento (CE) 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"; Decreto Legislativo 151/07 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate". **Queste vanno interpretate anche secondo:** a) Allegato alla Decisione 2004/544/CE - convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali: "on the signing of the European Convention for the protection of animals during international transport"; b) Accordo Stato Regioni (20 marzo 2008): "prime disposizioni per le Autorizzazioni al trasporto di animali vivi"; c) Scientific Report of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to the welfare of animals during transport - 30 marzo 2004; d) Norme IATA - International Air

Transport Association; e) D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche "Nuovo Codice della strada".

Il trasporto di cani e gatti, via terra, aerea e mare, **effettuato da operatori economici del settore per il successivo commercio e altri trasporti di cani o gatti, effettuati da trasportatori registrati, finalizzati al turismo venatorio e/o per la partecipazione a gare, mostre ecc...** ricade nel campo di applicazione del Regolamento 1/2005 infatti, il "consideranda" n° 12 del Regolamento recita "Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto". Così pure, rientra nell'applicazione del regolamento, il trasporto di cani e gatti effettuato a qualsiasi titolo, tra Sta-

ti membri, quando il numero degli animali è superiore a 5, (**Regolamento (UE) N. 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010**), mentre non ci sono limiti massimi nel numero di animali, trasportabili in deroga sul territorio nazionale, purché non in relazione ad attività economica.

Sono quindi trasportabili in deroga al regolamento:

- Sul territorio nazionale: animali trasportati non in relazione ad attività economica, anche in numero superiore a 5;
- Nei movimenti tra Stati membri: animali trasportati in numero inferiore a 5, se il trasporto non è effettuato in relazione ad attività economica;
- Sempre: animali trasportati **verso o in provenienza da cliniche o gabinetti veterinari** (anche se richiesto il trasporto a professionisti del settore).

DEFINIZIONI

Delle 25 definizioni riportate nell'articolo 2 del succitato Regolamento, richiamo la vostra attenzione sulle definizioni seguenti:

j) **viaggio**, m) **lungo viaggio**, w) **trasporto**: permettono di chiarire i parametri di riferimento per una **corretta valutazione della durata del viaggio** che è riconosciuta formalmente nel tempo che intercorre dall'ora di carico del primo animale all'ora di scarico dell'ultimo.

r) **luogo di partenza**, s) **luogo di destinazione**: evidenziano il vincolo di una **sosta minima di 48 ore degli animali**, dal momento di arrivo a destinazione, prima di poter essere sottoposti ad altro viaggio, per un successivo movimento commerciale. Non ci sono limiti minimi di sosta da rispettare, se venduto al cliente finale.

x) **trasportatore**, c) **guardiano**, k) **detentore**, q) **organizzatore e conducente** (definizione nel D.L.gs 151/07 art. 1 punto 2): **individuano con chiarezza gli operatori coinvolti nel trasporto di cani e gatti, determinando le responsabilità** nell'organizzazione,

esecuzione e completamento del trasporto.

n) **mezzo di trasporto** z) **veicolo** g) **contenitore**: dirimono ogni dubbio sul fatto che il trasporto per finalità economica di cani e gatti, con l'utilizzo dei contenitori, rientra a pieno nel regolamento, cosa cui consegue il dovere di utilizzare per il trasporto del "contenitore" un veicolo autorizzato od omologato secondo i casi.

CONDIZIONI GENERALI

Adesso cerchiamo di dare risposta in modo conciso e completo a tutti gli aspetti amministrativi, tecnici e di gestione riguardanti il trasporto. L'aggettivo che sembra non coerente è "conciso". Come si fa a dire di voler dare una risposta in modo "conciso", quando il regolamento tra articolato ed allegati è formato di 42 pagine? **Per affrontare l'argomento trasporto dei cani e dei gatti ci serviremo dell'art. 3 "Condizioni generali per il trasporto di animali"**. Ciò che il legislatore vuole ottenere con il Reg 1/2005 è definito negli articoli 1, 2 e 3. L'articolo 3 riassume in pochi passi i capisaldi dell'intera normativa, permettendo al veterinario di servirsene come *check list* ogni qual volta è chiamato a valutare la conformità ai requisiti stabiliti in materia di benessere nel trasporto degli animali. Nel corso della trattazione, sarà fatto richiamo agli allegati del regolamento, ciò al solo scopo di integrare aspetti di tipo tecnico, al fine di evitare ripetizioni ed appesantire la trattazione, comunque, mi limiterò ad indicare allegato - capitolo - comma così da facilitarne la verifica.

Cominciamo perciò analizzando l'articolo 3 comma per comma, il primo recita: **"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili"**. Questo comma rappresenta l'arma vincente in mano al veterinario. È un invito esplicito fatto al veterinario, perché usi la sua professionalità per valutare quando le tecnologie adoperate o le modalità di gestione del trasporto attuate espongo-

no gli animali a lesioni o a sofferenze inutili. Esso, inoltre, è una premessa importante cui seguono specifiche condizioni da verificare per garantire il benessere:

a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio - Obblighi per il trasportatore di cani e gatti:

- designare una persona fisica responsabile del trasporto e assicurare che le **informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento** della parte di viaggio sotto la sua responsabilità possano essere ottenute **in qualsiasi momento (art 5)**;
- informare sull'eventuale somministrazione di **sedativi**, evento documentato da prescrizione veterinaria (**allegato 1 - capo 1 - punto 5**);
- intervenire direttamente per gestire situazioni di malessere che si creano durante il viaggio, con **separazione, cura** dell'animale e in casi estremi l'**eutanasia (allegato 1 - capo 1 - punto 4)**;
- allegare il **piano di gestione delle emergenze (art. 11**, all'atto della registrazione quali trasportatori) per i lunghi viaggi;
- dare, nei lunghi viaggi, disposizioni **scritte** e chiare, sulla somministrazione di alimenti e acqua (**allegato 1 - capo V - punto 2.2**).
- **ridurre i tempi** del viaggio, con una buona pianificazione (**art. 22**), detto in modo più chiaro, valuta di volta in volta quale strada percorrere e quando effettuare il viaggio, per evitare code e ingorghi.

b) Gli animali sono idonei per il viaggio previsto - Obblighi che ne derivano al trasportatore di cani e gatti:

- Non trasportare alcun animale che non sia idoneo al viaggio previsto (**allegato 1 - capo 1**). Il divieto è esplicito rispetto ad alcune situazioni: animali non deambulanti, animali con ferite aperte gravi, con prolapsi e stati fisiologici che creano nell'animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress

da trasporto, gravidanze oltre il 90% del periodo normale di gestazione, parto avvenuto nelle 48 ore precedenti, cordone ombelicale non cicatrizzato. **Ricordarsi che il trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi, è una deroga applicabile anche nel trasporto con finalità economica.**

Un esempio serve a chiarire la corretta applicazione della deroga: *Il signor X, residente a Torino, vuole partecipare ad una battuta di caccia in Bielorussia. Si accorda per il trasporto del cane con il signor K, autotrasportatore regolarmente autorizzato per lunghi viaggi. X viaggia in aereo e K gli fa trovare il cane a MIN-SK riposato e acclimatato. Durante la battuta di caccia il cane ha un incidente grave, con frattura scomposta esposta del femore destro. Chiede l'intervento del veterinario dove è avvenuto l'incidente. Con l'intervento chirurgico si chiude la ferita, si immobilizza l'arto fratturato, e si dà inizio alla terapia necessaria per prevenire infezioni e ridurre il dolore. Il cane, smaltita l'anestesia e dopo il ripristino di tutte le funzioni vitali, può riprendere il viaggio di ritorno con il signor K, senza aspettare la cicatrizzazione della ferita e il ripristino della funzionalità dell'arto. Il signor K dovrà dimostrare di avere preso tutte le precauzioni e di aver rispettato tutte le indicazioni date dal veterinario curante, perché durante il viaggio di ritorno, il cane non sia soggetto a fattori stressanti che possono incidere negativamente sulla prognosi.*

Per il trasporto di animali che presentano malattie o ferite lievi, si deve richiedere parere scritto del veterinario (**all. 1 - capo 1, punto 3a**). La deroga è prevista se malattia o lesioni rientrano in una ricerca sperimentale (**all. 1 - capo 1, punto 3b**). Per esplicito divieto (**all. 1 - capo 1, punto 2f**) **non deve trasportare cani e gatti di meno di 8 settimane di età**, tranne quando accompagnati dalla madre.

Per quanto riguarda il trasporto aereo sono accettati animali di età compresa tra le 8 settima-

ne e le dodici settimane solo se scortati da specifica attestazione veterinaria di idoneità al viaggio, non sono ammesse, invece, femmine con cuccioli lattanti (**norme IATA**) o in calore.

c) I mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali - Obblighi che ne derivano al trasportatore di cani e gatti:

- acquistare veicoli opportunamente costruiti, o modificati in modo permanente con gabbie a struttura fissa, per il trasporto di cani e gatti o per il trasporto degli animali nei contenitori;
- contrassegnare il veicolo in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi. La scritta non necessariamente deve essere indelebile;
- mantenere il veicolo e i contenitori in buono stato funzionale;
- provvedere alla pulizia e disinfezione del veicolo e dei contenitori.

Le caratteristiche del veicolo e il posizionamento dei contenitori devono permettere (**all. I capo II**) di: *proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria; (f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura; presentare una superficie d'impianto antisdrucchiolo: caratteristica che nel veicolo garantisce, con la sicurezza del lavoratore, il conseguente benessere dell'animale; fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto; (punto 5.2) Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto; (capo III punto 1.7-a)*



Figura 1: Contenitore per il trasporto aereo dei piccoli animali, si notino le sbarre laterali - (Foto tratte da IATA: Container requirement 1)

evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore.

Caratteristiche del contenitore:

- **(punto 5.1)** I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e quale è la parte alta del contenitore;
- il contenitore deve essere provvisto di **porte robuste** con chiusure e **cerniere** in metallo robuste e in numero proporzionato alle dimensioni;
- gli **abbeveratoi** e i **contenitori per gli alimenti** devono essere di facile accesso dall'esterno così da permettere la somministrazione di acqua e cibo ed essere fissati alle pareti del contenitore;
- per il trasporto aereo il contenitore deve essere provvisto di **maniglie** a sbarra sulle due pareti laterali così da renderne sicuro il trasporto a mano;
- Gli animali non devono poter **tirare fuori parti del corpo** dalla gabbia. La misura massima dei **singoli** elementi delle aperture di aerazione deve essere di 25 x 25 mm;
- Assicurare la **ventilazione**: la **parete della porta** del contenitore deve essere robusta a sufficienza da prevenire la fuga e garantire nel contempo una buona visione dell'interno ed il massimo di superficie di aerazione (telaio con rete); **aperture di aerazione** sul

Figura 2 - Parametri necessari a calcolare le dimensioni dei contenitori per cani

Figura 3 - Nel calcolo delle dimensioni effettive bisogna tener conto 1) le dimensioni dell'animale cui si sommano 15 cm per altezza e per la lunghezza dell'animale considerato in posizione naturale; 2) la larghezza moltiplicata per due

terzo superiore dei lati e della parete posteriore; la **superficie di aerazione** deve rappresentare almeno il **16%** dell'intera superficie delle 4 pareti.

Relativamente all'autorizzazione del "veicolo" utilizzato per il trasporto di cani e gatti, quando non è predisposto con modifiche permanenti alle strutture, l'autorizzazione stessa va data al "veicolo" identificato con la relativa targa con riferimento preciso al tipo di contenitore che si utilizzerà nel trasporto degli animali: in pratica si utilizza la *check list* dell'allegato B (accordo Stato-Regioni) opportunamente modificata, dando indicazioni precise sul tipo di contenitore utilizzato (misure e materiale), sul posizionamento (es: nel baule, parallelamente alla parete posteriore del sedile posteriore in unica fila) e sul numero massimo".

d) Le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali - Obblighi per il trasportatore:

Per le strutture di carico troviamo richiamo a specifici adempimenti nell'allegato 1 capo III, che, nel caso del trasporto di cani e gatti, si focalizzano sul corretto movimento dei contenitori: muovere sempre i contenitori con una buona illuminazione, evitare il passaggio su superfici instabili o scivolose, garantire la stabilità dei contenitori maneggiandoli uno alla volta, evitare che acqua e cibo si versino nel contenitore.

Figura 2






Figura 3

Il report dell'EFSA e le regole IATA danno indicazioni rispetto:

- 1) **al numero massimo di cani per contenitore**, in funzione di peso ed età, in particolare: Cani di età superiore ai 6 mesi vanno sempre trasportati in contenitori singoli; Cani di peso superiore ai 14 kg vanno sempre trasportati in contenitori singoli; Cani da 8 settimane di vita a 6 mesi, con peso inferiore ai 14 kg, possono essere trasportati in numero massimo di 3 per contenitore.
- 2) **alle misure del contenitore per il trasporto dei cani**, e cioè (fig. 2, fig. 3): Altezza: 15 cm più alto della testa del cane in posizione naturale; Lunghezza: 15 cm più lungo della lunghezza del cane calcolata

dalla punta del naso all'attaccatura della coda; Larghezza: il doppio della larghezza del cane misurata tra le due scapole.

Nel trasporto di 2 o 3 animali in gruppo (rispettando i limiti precisati al punto 1), si dovrà considerare l'altezza e la lunghezza che soddisfano le esigenze del cane più lungo e più alto. La larghezza si otterrà moltiplicando per 3 la larghezza del cane più largo se nel contenitore ci sono 2 cani, moltiplicando per 4 se ce ne sono 3.



- 1) **al numero massimo di gatti per contenitore** pari a 4 se di età inferiore a 6 mesi, altrimenti 1 per contenitore.
- 2) le dimensioni **di un contenitore per gatti** vanno da cm 46,5 x 25 x 13 di altezza (misure IATA) a cm. 68 x 44 x 40 di altezza (misure report EFSA) in funzione delle dimensioni del gatto.

e) Acqua, alimenti e riposo offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro spe-




Figura 4 - Requisiti richiesti dalla IATA per i contenitori utilizzati per il trasporto aereo dei piccoli animali

cie e taglia.

L'obbligo di dare acqua, cibo e permettere il riposo è richiamato in modo chiaro nel **capitolo V dell'allegato I: 2.2 I "cani e gatti trasportati devono essere nutriti ad intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati ad intervalli non superiori ad otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua"**. Ciò obbliga il trasportatore ad avere acqua disponibile a bordo per viaggi superiori a 8 ore e cibo per viaggi superiori a 24 ore. Per permettere agli animali di bere e mangiare il conducente dovrà fermare il veicolo e verificare che tutti gli animali possano dissetarsi e mangiare.

*Direttore UVAC Piemonte,
Ministero Della Salute